

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita

*[notificata con il numero C(2005) 563]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2005/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Arabia Saudita per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni legislative dell'Arabia Saudita in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) La GDQCL ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Arabia Saudita, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche

minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE ⁽²⁾. Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione della GDQCL alla Commissione.

- (7) È opportuno che la presente decisione si applichi dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» è l'autorità competente in Arabia Saudita per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Arabia Saudita devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della GDQCL, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «ARABIA SAUDITA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese di spedizione: ARABIA SAUDITA

Autorità competente: General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina e del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla GDQCL per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Prodotti vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

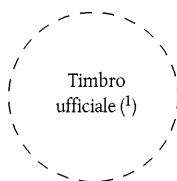
.....

IV. Attestato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2005/218/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)



Firma dell'ispettore ufficiale⁽¹⁾
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento	Nome	Città/Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
KSA-01	National Prawn Company	Al-Laith, Makkah Province		PPa

Legenda: PPa Stabilimento che trasforma, esclusivamente o in parte, prodotti derivati dall'acquacoltura (prodotti di allevamento).